

**MODELLO DI ACCORDO OPERATIVO CON COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE  
PER LA BANDA ULTRA LARGA – PIANO “ITALIA 5G BACKHAUL”**

**TRA**

**Comune di [●], in persona del [●] (il “Comune”)**

**E**

**Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a.**, società con socio unico l’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., con sede legale in Roma, Via Calabria 46, 00187, codice fiscale e partita IVA n.07791571008 e R.E.A. RM- 1055521, capitale sociale euro 8.594.044,00 i.v., in persona dell’Amministratore delegato, Avv. Marco Bellezza (“**Infratel Italia**”);

**E**

**[TIM]**, con sede legale in [●], alla piazza/via [●], C.F./P.I. [●], R.E.A. n. [●], in persona del [●] (**l’“Operatore”**);  
**(congiuntamente, le “Parti”)**

**PREMESSO CHE**

- a. l’Investimento 3 “Reti ultraveloci” della Missione 1 – Componente C2 del PNRR è articolato nei seguenti sub-investimenti:
  - Piano Italia a 1 Giga per un importo complessivo di 3.863,5 milioni di euro
  - Italia 5G per un importo complessivo di 2.020 milioni di euro
  - Scuola connessa per un importo complessivo di 261 milioni di euro
  - Sanità connessa per un importo complessivo di 501,5 milioni di euro
  - Collegamento isole minori per un importo complessivo di 60,5 milioni di euro;
- b. il Piano Italia 5G ha l’obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile mediante rilegamenti in fibra ottica delle stazioni radio base e la densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in download e 30 Mbit/S in uplink, in aree in cui non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico;
- c. l’art. 9,co.1, del D.L. n. 77/2021, prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PRNN provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;
- d. la Convenzione del 23 dicembre 2021, sottoscritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. (Invitalia s.p.a.) e Infratel Italia, affida a quest’ultima, quale Soggetto Attuatore, l’esecuzione del programma di interventi compresi nell’ambito dell’investimento 3 della Missione 1 – Componente 2 del PNRR;
- e. Infratel Italia, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) n. S60 154810-2022-IT del 25 marzo 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie speciale contratti pubblici n. 37 del 28 marzo 2022, ha indetto una procedura di selezione di un

progetto di investimento per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022;

- f. in seguito all'aggiudicazione della gara, di cui al punto [g], Infratel Italia e l'Operatore hanno sottoscritto la convenzione del [data], relativa alla realizzazione dell'infrastruttura di cui al Piano Italia 5G Backhaul per il lotto [•], che insiste anche sul territorio di [Comune] (la "Convenzione Italia 5G Backhaul");
- g. il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR comporta, ai sensi dell'art. 24 del Reg n. 241/2021, il disimpegno da parte della Commissione Europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;
- h. conseguentemente, il mancato adempimento, da parte dell'Operatore, degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione Italia 5G Backhaul, può determinare la riduzione o revoca di risorse comunitarie messe a disposizione per gli investimenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili in aree di fallimento di mercato;
- i. le Parti convengono, pertanto, di cooperare, per quanto di rispettiva competenza, per assicurare la pronta realizzazione delle infrastrutture di cui al Piano Italia 5G Backhaul.

#### **CONSIDERATO CHE**

il legislatore ha progressivamente approvato ed emanato una disciplina normativa speciale volta alla promozione, realizzazione e sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e, coerentemente con gli sviluppi tecnologici in atto delle reti larga banda sia fissa che mobile. In particolare, sono stati adottati a tale fine:

- a. il d. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 207, che disciplina i procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettroniche, nonché alla connessa occupazione di suolo pubblico (v. artt. 42, 49 e 54);
- b. il D.L. n. 112/2008 che introduce ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 2);
- c. il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° ottobre 2013 che, in attuazione del D.L. n. 179/2012, ha definito le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino del suolo pubblico per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, prevedendo l'adozione di modalità realizzative a basso impatto ambientale, nonché l'utilizzazione in via prioritaria di infrastrutture fisiche già esistenti per la posa delle predette reti;
- d. il D.Lgs. n. 33/2016 (il c.d. "decreto accesso") che ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà, tra l'altro, di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi pubblici per la posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- e. il D.L. n. 76/2020 che, ad integrazione del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 semplifica ulteriormente la formazione del titolo necessario alla realizzazione ed installazione di reti di comunicazione elettronica (v. art. 38);
- f. il D.L. n. 77/2021 che ha introdotto ulteriori semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;

- g. il D.L. n. 13/2023 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL COMUNE, INFRATEL ITALIA E L'OPERATORE  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Premesse e Considerata**

- 1.1. Le Premesse e i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Operativo.

**Art. 2**

**Finalità e ambito di applicazione – Piano Italia 5G Backhaul**

- 2.1. Il presente Accordo disciplina le modalità di interazione tra il Comune, Infratel Italia e l'Operatore, per l'attuazione del Piano Italia 5G Backhaul, per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili in Italia entro il 2026.
- 2.2. A tal fine, il presente Accordo individua, in coerenza con il D.Lgs. n. 259/2003 (d'ora in poi “CCE”), come modificato dal D.Lgs. n. 207/2021, il D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, il D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, il D.L. n. 13/2023, il D.Lgs. n. 33/2016 ss.mm.ii. e il D.M. 1° ottobre 2013, unitamente alle normative tecniche nazionali di riferimento, i principi e le regole destinati a:
- a. semplificare e velocizzare il procedimento amministrativo di rilascio dei titoli autorizzativi, ai sensi degli artt. 43 e 49 del CCE per la posa delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche e, in particolare, della fibra ottica al fine di garantire il rispetto delle tempistiche dettate dal bando Pubblico Piano Italia 5G;
  - b. assicurare, da parte dell'Operatore, una priorità nell'esecuzione e nell'intervento sul territorio comunale e una comunicazione preventiva al Comune relativamente alle tempistiche di avvio e conclusione dei lavori, garantendone il rispetto fatte salve variazioni legate a necessarie modifiche progettuali evidenziatesi in corso d'opera;
  - c. assicurare il rispetto da parte degli enti preposti alla tutela della strada dell'art. 54, c. 1 del CCE, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi, gli Enti pubblici economici e non economici, i Concessionari di pubblici servizi, ecc. non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri, tasse e canoni non espressamente indicati dallo stesso CCE, in aggiunta al Canone Unico previsto dall'art. 1, c. 816, della L. n. 160/2019. Resta quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
- 2.3. Il presente Accordo identifica le aree di collaborazione, definendo le metodologie di intervento e di coordinamento, l'iter amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, le prescrizioni tecniche, in linea con la normativa nazionale vigente.
- 2.4. In esecuzione del presente Accordo, l'Operatore si impegna a condividere con il Comune un cronoprogramma degli interventi nel territorio comunale, soggetto a variazioni legate a necessarie modifiche progettuali evidenziate in corso d'opera.

- 2.5. In particolare, l'Operatore provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a Banda Ultra Larga per il Piano Italia 5G Backhaul nel territorio del Comune di [●], utilizzando prioritariamente, anche al fine della velocizzazione degli interventi e della minimizzazione del loro impatto, le infrastrutture esistenti, ove tecnicamente conformi e di cui si potrà acquisire l'utilizzo secondo i principi prescritti dal D.Lgs. n. 33/2016.
- 2.6. La realizzazione delle infrastrutture avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più progetti (i "Progetti").
- 2.7. Il presente Accordo disciplina altresì i rapporti tra l'Operatore e il Comune, relativi:
- a. alla verifica di prefattibilità di utilizzo delle infrastrutture in disponibilità del Comune, o di aziende partecipate dal Comune stesso, quali cavidotti, pozzetti, ecc.;
  - b. alla verifica "in situ" della reale possibilità di utilizzo di tali infrastrutture (prove di pervietà);
  - c. alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su tali infrastrutture, che condividono al loro interno cavi, giunzioni, ecc. di differenti proprietari e/o gestori;
  - d. alle modalità di gestione del Canone Unico Patrimoniale Temporaneo che possano accelerare i tempi amministrativi per il rilascio del titolo anche in forma di silenzio/assenso nel rispetto dei termini di cui all'art. 49 (ad esempio stimando sulla base del progetto esecutivo e degli interventi programmati in un determinato periodo, l'importo dovuto, eseguendo il pagamento anticipatamente, in tutto o in parte, per poi effettuare il conguaglio a fine periodo).

### **Art. 3**

#### **Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi**

- 3.1. L'Operatore, Infratel Italia e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga realizzate dall'Operatore stesso ed ogni opera connessa, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune e/o di società da questo partecipate, adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui l'Operatore è esclusivo titolare.
- 3.2. Il Comune informerà l'Operatore, dell'esistenza di infrastrutture già esistenti, anche mediante consultazione del portale SINFI. L'Operatore potrà richiedere l'uso delle infrastrutture preesistenti, siano esse nella titolarità del Comune ovvero di altre società partecipate dal Comune, qualora idonee per la posa dei tubi/cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature, mediante apposita domanda di autorizzazione.
- 3.3. A tale riguardo, il Comune consentirà, a condizione eque e non discriminatorie, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2016, l'utilizzo di tali infrastrutture qualora tecnicamente fattibile e comunque successivamente all'effettuazione di prove di pervietà di cui al successivo punto 4.1. Allo stesso modo il Comune faciliterà le interlocuzioni fra l'Operatore e le società da esso partecipate o controllate ai fini dell'utilizzo delle infrastrutture di loro proprietà.
- 3.4. Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sottoservizi del Comune e/o delle società partecipate o controllate, che siano utilizzate dall'Operatore, rimangono di esclusiva proprietà del Comune e/o delle società partecipate o controllate.

- 3.5. Il Comune, altresì, potrà adoperarsi per consentire che altri soggetti gestori di infrastrutture esistenti, operanti nel territorio comunale, ne autorizzino l'utilizzo da parte dell'Operatore, fornendo a questi ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del Piano Italia 5G Backhaul.

#### **Art. 4**

##### **Procedura di autorizzazione per l'utilizzo di infrastrutture esistenti**

- 4.1. Qualora il Progetto preveda l'utilizzo di infrastrutture esistenti in disponibilità del Comune, o di società partecipate, l'Operatore, direttamente o tramite soggetti delegati, provvederà, previa comunicazione al Comune, all'effettuazione delle prove di pervietà a valle delle quali, in caso di esito positivo, procederà alla formalizzazione di specifica richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 49 del CCE. Alle prove di pervietà potrà partecipare personale incaricato dal Comune.
- 4.2. Il Comune si impegna in ogni caso a rilasciare il provvedimento autorizzativo entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente, ferma la possibilità di prevedere tempi più brevi di quelli ivi stabiliti.
- 4.3. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'Operatore potrà provvedere all'installazione dei minitubi per l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica, in modo tale da ridurre il numero di interventi di limitazione della viabilità e assicurando, comunque, un'occupazione non superiore al 70% della sezione delle canalizzazioni rese disponibili. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 (il "Codice della Strada"), secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinary Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002.
- 4.4. Durante gli interventi l'Operatore potrà effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e di eventuali interruzioni delle tubature, procedendo tempestivamente al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 5**

##### **Procedura di autorizzazione per realizzare nuove infrastrutture**

- 5.1. La realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica nonché l'occupazione delle aree, del suolo e del sottosuolo destinati alla loro posa è disciplinata dagli artt. 43 e 49 del CCE. L'Operatore presenterà al Comune i Progetti, corredati di tutta la documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste atteso che, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. G-bis della L. n. 847/1964, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 43 e 49 del CCE e le opere di infrastrutturazione, per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici, sono opere di urbanizzazione primaria.
- 5.2. Il Comune si impegna a velocizzare il rilascio delle autorizzazioni coerentemente con le tempistiche dettate dal Bando Pubblico Piano Italia 5G ai sensi e nel rispetto dei termini previsti dall'art.49 del CCE. Si impegna altresì, laddove siano coinvolti anche altri enti a convocare la Conferenza di Servizi entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/1990, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, come previsto dall'art. 49 del CCE.

- 5.3. Infine, il Comune si impegna ove possibile a rilasciare autorizzazione esplicita anche prima dello scadere dei termini previsti dal CCE per la formazione del silenzio assenso, ovvero a prevedere ulteriori forme di semplificazione amministrativa
- 5.4. L'istanza presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.
- 5.5. Resta inteso, in ogni caso, che il titolo abilitativo acquisito si riferisce a tutti gli interventi da realizzare anche su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed è omnicomprensivo anche dei pareri ambientali, paesaggistici, archeologici e monumentali per come disciplinato dall'art. 44 del CCE.
- 5.6. Dopo aver acquisito il titolo abilitativo, l'Operatore procederà con le richieste di Ordinanza di viabilità ove prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per la regolamentazione della circolazione e, ove necessarie, con le comunicazioni di inizio lavori al Comune, ai sensi del comma 3, art. 18 del D.L. n. 13/2023. In attuazione della predetta ordinanza o delle citate comunicazioni, sarà cura dell'operatore l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada interessata.

#### **Art. 6**

#### **Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e monumentali**

- 6.1. Per quanto riguarda termini e procedure di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e monumentali, l'operatore si atterrà a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 6.2. Limitatamente ai vincoli monumentali, l'Operatore si impegna a collaborare con il Comune e la Soprintendenza nell'individuazione delle soluzioni meno impattanti.
- 6.3. Fermo restando l'applicazione della normativa vigente, per gli interventi di posa in opera di infrastruttura a banda ultra larga con la metodologia della tecnica tradizionale, l'Operatore non dovrà richiedere l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al punto A.8 dell'allegato A del DPR n. 31/2017 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"), né l'autorizzazione paesaggistica semplificata per alcune categorie di interventi, di cui al punto B 13 dell'allegato B del richiamato DPR, in conformità alla Circolare n. 42/2017 DG – ABAP.
- 6.4. Per tutti gli interventi riguardanti profili di competenza della Soprintendenza, le parti si impegnano ad applicare le semplificazioni di cui al D.L. n. 13/2023, al D.L. n. 77/2021, al D.L. n. 76/2020, al D.Lgs. n. 33/2016, al DPR n. 31/2017 e alla Circolare n. 37/2017 MiBAC recante «Installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Indicazioni operative».

#### **Art. 7**

#### **Lavori di manutenzione**

- 7.1. Nei casi di manutenzione ordinaria (i.e. interventi di bonifica senza interruzione del servizio), che comportino operatività sulla sede stradale, l'Operatore comunicherà al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento sarà eseguito in conformità a quanto comunicato, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

- 7.2. Nei casi di manutenzione straordinaria stradale (i.e. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio), che comporti operatività sulla sede l'Operatore comunicherà tempestivamente al Comune e gli uffici preposti la necessità di intervento e provvederà ad eseguire lo stesso nel minor tempo possibile e comunque entro gli SLA previsti dal listino approvato da AGCOM (vedi allegato) dall'Autorità, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

## **Art. 8**

### **Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale,**

- 8.1. Le Parti convengono che per la verifica del sottosuolo e la realizzazione di infrastrutture potranno essere utilizzate le seguenti tecniche secondo le prescrizioni di seguito richiamate:
- a. sistemi georadar Uni/PdR 26.1:2017 "Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrato a basso impatto ambientale – Sistemi per la localizzazione e mappatura delle infrastrutture nel sottosuolo" Link: <http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-26-1-2017>;
  - b. minitrinca tradizionale e/o ridotta, D.M. 1° ottobre 2013 e Uni/PdR 7:2014 "Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrato a basso impatto ambientale – Sistemi di minitrinca". Link: <http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-7-2014>;
  - c. trivellazione orizzontale guidata (TOC), D.M. 1° ottobre 2013 e Uni/PdR 26.3:2017 "Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrato a basso impatto ambientale - Sistemi di perforazione guidata: Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)" Link: <http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-26-3-2017>;
  - d. microtrinca (D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021);
  - e. posa in rete aerea.
- 8.2. Le Parti si impegnano a privilegiare, ove tecnicamente possibile, le tecnologie di scavo a minor impatto ambientale.
- 8.3. L'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione.
- 8.4. La minitrinca, coerentemente con le norme richiamate, sarà eseguita con il ripristino definitivo realizzato a filo per evitare occupazioni prolungate della viabilità, nell'ottica del minore impatto ambientale, della restituzione al traffico veicolare delle strade in tempi brevi e con garanzia di carrabilità della strada.

## **Art. 9**

### **Obblighi dell'Operatore**

- 9.1. L'Operatore si impegna ad avviare, in via prioritaria i lavori nel territorio comunale, compatibilmente con le milestone PNRR e lo stato delle infrastrutture preesistenti, abilitanti l'intervento (e.g. rete primaria). A tal fine, l'Operatore si impegna a presentare istanza di autorizzazione entro un mese dalla stipula del presente accordo operativo e ad avviare i lavori entro un mese dall'ottenimento del titolo abilitativo.

- 9.2. L'Operatore potrà provvedere a variazioni della programmazione, che incidano sulle date di avvio e fine lavori, a fronte di necessarie modifiche progettuali evidenziate in corso d'opera. Tali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.
- 9.3. L'Operatore si impegna a comunicare preventivamente al Comune, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, le date stimate di avvio e conclusione dei lavori.
- 9.4. Nell'esecuzione delle attività, l'Operatore si impegna:
- a. ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile e che i ripristini siano eseguiti in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi e nell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2016 – utilizzo delle norme Uni/PdR;
  - b. a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del D.Lgs. n. 285/1992 e dalle normative di settore applicabili;
  - c. a vigilare affinché i terzi dallo stesso incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività dell'Accordo, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
  - d. a adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti della strada durante i lavori;
  - e. ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti, impegnandosi quindi a ridurre la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
  - f. a adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete.
- 9.5. L'Operatore si impegna, ad aggiornare gli elaborati grafici "as built" che periodicamente vengono caricati sul sistema SINFI, secondo il formato del sistema stesso.

## **Art. 10** **Impegni del Comune**

- 10.1. Nell'ambito dell'Accordo, il Comune collaborerà con l'Operatore per garantire l'attuazione del Piano Italia 5G Backhaul nella propria città, impegnandosi a:
- a. rispettare la normativa vigente del settore delle telecomunicazioni, atteso che ai lavori di rete debba applicarsi unicamente la disciplina e la procedura prevista dalla normativa speciale di cui all'art. 49 del CCE e le altre norme di settore richiamate nel presente accordo ;
  - b. collaborare con l'Operatore nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benessere nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.
  - c. rilasciare le autorizzazioni entro il termine massimo previsto dall'art. 49 del CCE, vale a dire entro il termine di 8 (otto) giorni per apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o posacavi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture o siti esistenti e

allacciamento utenti, di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, l'Operatore realizzerà i lavori in silenzio-assenso, previa comunicazione di inizio attività, in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

- d. rilasciare le ordinanze del traffico relative ai permessi di posa per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3, art. 18 del D.L. n. 13/2023, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Operatore, decorsi i quali lo stesso potrà dare avvio ai lavori previa preventiva comunicazione da inviare al Comune cinque giorni prima; ovvero a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con l'Operatore agevolando il raccordo con tutti i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- e. favorire l'utilizzo delle infrastrutture esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016;
- f. autorizzare l'impiego delle tecniche innovative di posa che permettono la massima riduzione dei tempi e dei costi d'intervento e un basso impatto socio-ambientale;
- g. consentire, su richiesta dell'Operatore, ove possibile e nel rispetto delle normative vigenti, interventi notturni e nei fine settimana, qualora ciò sia funzionale a ridurre i disagi e ottimizzare gli interventi;
- h. a segnalare all'Operatore - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori - eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente;
- i. informare in via preventiva l'Operatore, nel caso di interventi programmati sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi, al fine di valutare possibili sinergie realizzative, in linea con i Progetti presentati;
- j. a supportare l'operatore nelle interlocuzioni con i soggetti privati titolari delle aree interessate dallo svolgimento dell'opera;
- k. a valutare di rendere disponibile un'area per l'installazione dei punti di accesso alla rete di proprietà dell'Operatore.

## **Art. 11** **Impegni di Infratel Italia**

- 11.1. Nell'ambito dell'Accordo, Infratel Italia, in qualità di soggetto attuatore, collaborerà con il Comune e l'Operatore per garantire l'attuazione del Piano Italia 5G Backhaul impegnandosi a intervenire, supportando tutte le parti coinvolte al fine di garantire la circolarità informativa avuto riguardo alla necessità, rilevanza e utilità pubblica degli interventi previsti dal Piano Italia 5G.
- 11.2. Anche al fine di assicurare la spedita realizzazione degli interventi, Infratel Italia promuove la risoluzione di controversie di natura tecnica e legale, che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, impegnandosi in particolare a collaborare nell'individuazione

di ogni rimedio utile in caso di accertamento di lavori non eseguiti a regola d'arte e/o la cui esecuzione provochi danni materiali.

**Art. 12**  
**Oneri ed esenzioni**

- 12.1. Il Comune, Infratel Italia e l'Operatore convengono che per la realizzazione delle infrastrutture di cui al Piano Italia 5G Backhaul sarà richiesto il pagamento del solo Canone Unico previsto dall'art. 1, c. 816 e ss., della L. n. 160/2019, restando quindi escluso, in applicazione dell'art. 54, c. 1 del CCE, ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.

**Art. 13**  
**Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Italia 5G Backhaul**

- 13.1. Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano Italia 5G Backhaul il Comune e l'Operatore si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione dirette alla collettività e a ogni soggetto interessato.
- 13.2. Il Comune e l'Operatore si impegnano a informare Infratel Italia in merito alle rispettive iniziative, con congruo anticipo così da consentire alla stessa di valutare l'opportunità di aderire a comunicati, eventi o altre iniziative relative al Piano Italia 5G Backhaul.

**Art. 14**  
**Durata dell'Accordo**

- 14.1. L'Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del termine relativo alla manutenzione, pari a 10 (dieci) anni, decorrente dal completamento dell'infrastruttura di cui al Piano Italia 5G Backhaul nel territorio comunale.

**Art. 15**  
**Comunicazioni e coordinamento operativo**

- 15.1. Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti e ai processi disciplinati dal presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite PEC o altro canale digitale idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione.
- 15.2. I referenti operativi a cui indirizzare le comunicazioni relative al presente Accordo sono:
- Per Infratel Italia: XXXXXXXX
  - per il Comune: XXXXXXXX
  - per l'Operatore: XXXXXXXX
- 15.3. Su proposta di una delle Parti, Comune e Operatore potranno concordare l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato ad individuare, sulla base di quanto disciplinato dal presente Accordo, le migliori soluzioni operative per la definizione del progetto e l'esecuzione dell'intervento.